

DIREZIONE GENERALE
Direzione centrale Risorse Umane

Inpdap - INPDAP
AOO-OI D.GEN.LE - UFFICIO DEL DIRETTORE
GENERALE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0000139 - 10/01/2011 - USCITA



Ai Dirigenti Generali delle Direzioni Centrali e Regionali

Ai Dirigenti responsabili delle Direzioni Regionali

ai Dirigenti degli Uffici Provinciali e territoriali

ai Coordinatori Generali delle Consulenze Professionali

Loro Sedi

e, per il loro tramite, a tutto il personale dell'Istituto

OGGETTO: modifiche alla disciplina dei criteri volti a regolamentare l'esercizio delle facoltà riconosciute all'amministrazione dall'art.72 della legge n.133/2008

L'art.72 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n.133, ha introdotto, tra le altre, rilevanti disposizioni in tema di "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo" ed, in particolare, in materia di esonero dal servizio, di trattenimento in servizio e di risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva.

L'Istituto, con delibera commissariale n. 30 del 9 dicembre 2008, tenuto conto delle indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10 del 28 ottobre 2008, ha definito i criteri volti a regolamentare l'esercizio delle facoltà riconosciute all'amministrazione dall'art. 72 della legge 133/2008, ritenendo prioritaria la possibilità di favorire la permanenza in servizio dei dipendenti assegnati presso le sedi periferiche o le strutture sociali dell'Istituto.

Successivamente all'adozione della delibera commissariale n.30 del 9/12/2008, il comma 11 dell'art.72, riguardante la risoluzione del rapporto di lavoro, è stato dapprima modificato dall'art.6, comma 3, della Legge 4 marzo 2009, n.15 (che aveva sostituito l'anzianità massima contributiva di 40 anni con l'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni) e successivamente è stato



nuovamente modificato dall'art.17, comma 35-novies, del D.L. 1º luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, il quale ha ripristinato, per la risoluzione, il requisito dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La novella legislativa, inoltre, innovando rispetto all'originaria formulazione dell'art.72, ha previsto che la possibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro sia limitata al triennio 2009-2011.

In merito, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. 0038875 del 16/09/2009 ha precisato che, in base all'attuale formulazione del comma 11, la facoltà di risoluzione può essere esercitata sino al 31/12/2011 e nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il requisito entro tale data.

Inoltre, l'art.9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, ha stabilito che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 maggio 2010) e fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

Il comma 31 dell'art.9, tuttavia, fa salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima del 31 maggio 2010. La norma in questione, infine, stabilisce che i trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima del 31 maggio 2010, sono privi di effetti.

Alla luce di quanto previsto dalla citata disposizione, pertanto, i trattenimenti in servizio diversi da quelli espressamente fatti salvi dalla norma stessa equivalgono, dal punto di vista degli oneri finanziari, a nuove assunzioni e, come tali, sono soggetti ai relativi limiti numerici e di spesa stabiliti dai commi 5, 7 ed 8 dell'art.9 del D.L. n.78/2010, nonché alle relative procedure autorizzatorie da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Stante la rilevante novità introdotta sulla materia, il sottoscritto ha comunicato alle SS.LL., con nota n. 662 del 27/7/2010 ed in attesa delle necessarie modifiche al Regolamento adottato con la citata delibera commissariale n.30/2008, che non saranno accordati ulteriori trattenimenti in servizio al personale dipendente dell'Istituto, al di fuori di quelli espressamente fatti salvi dal comma 31 sopra citato.

La regolamentazione della materia relativa alla permanenza in servizio ed alla risoluzione del rapporto di lavoro, infine, è stata recentemente rivisitata, alla

luce delle novità legislative sopra illustrate, dalla determinazione presidenziale n.278 del 28/12/2010, in forza della quale:

- è ammessa la permanenza in servizio esclusivamente nei confronti dei soli dipendenti che, al compimento dei 65 anni, non abbiano ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione.
- l'esercizio della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti, in possesso di 40 anni di anzianità contributiva, sarà esercitata, fino al 31/12/2011, nei confronti di coloro che abbiano maturato il citato requisito entro tale data, senza differenziazione tra le varie professionalità e tra personale in servizio nel centro o sul territorio. E' stato eliminato, pertanto, il requisito del raggiungimento dei 65 anni di età previsto, sinora, per il personale del territorio o delle strutture sociali; è tuttavia stabilito che tale facoltà non sia esercitata sul territorio nel caso in cui il Dirigente regionale manifesti esigenze di organico o funzionali che giustifichino l'opportunità di mantenere in servizio il dipendente. In tal caso, comunque, l'interessato potrà rimanere in servizio solo fino al compimento del 65° anno di età.
- è comunque garantito il mantenimento in servizio (cosiddetto "prolungamento") fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, in linea con quanto già esplicitato nella circolare n.18 del 8/10/2010 di questo Istituto.

Ciò premesso, si invitano i Dirigenti degli Uffici provinciali e territoriali ad assicurare, nell'assoluto rispetto dei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento, la lavorazione delle domande di riscatto già presentate, emettendo con la massima tempestività la conseguente determinazione, con particolare riferimento alle domande presentate dai dipendenti INPDAP (dirigenti, professionisti e personale delle aree).

Con riferimento ai riscatti già accettati dagli interessati e per i quali il relativo onere è in corso di pagamento ovvero già integralmente versato, si evidenzia che eventuali richieste di rinuncia totale o parziale di periodi ammessi a riscatto – ammissibili a condizione che il periodo riscattato non sia già stato utilizzato per la determinazione dell'ammontare della pensione e senza possibilità di chiedere la restituzione dell'onere già versato – hanno effetti esclusivamente sotto il profilo pensionistico.

In altri termini, l'anzianità contributiva complessivamente maturata dall'interessato rimane tale ai fini dell'applicazione della risoluzione del rapporto di lavoro secondo la disposizione di cui all'art.72, comma 11, della Legge n.133/2008, come, peraltro precisato da questo Istituto con nota operativa n. 48 del 17/12/2008 della Direzione centrale Pensioni.

Analogamente, dovranno essere assicurati con la massima tempestività gli adempimenti di competenza dell'Istituto in merito alle pratiche di ricongiunzione, in particolare quelle riferite ai dipendenti dell'Istituto, al fine di accelerare la definizione delle medesime.

Copie delle determinazioni di riscatto e/o ricongiunzione di tutte le domande lavorabili presentate dai dipendenti dovranno essere inviate entro il 10 febbraio p.v. alla Direzione centrale risorse umane per consentire l'allineamento della situazione giuridica con la posizione assicurativa dei dipendenti.

Si sottolinea che l'urgenza di definire le pratiche sopra indicate è dettata, in via principale, dalla necessità di scongiurare l'eventualità che la mancata o ritardata riscossione, da parte dell'Istituto, degli oneri relativi ai riscatti ed alle ricongiunzioni possa configurare, a carico dei responsabili, un danno erariale.

Al riguardo, si richiamano le disposizioni vigenti in tema di responsabilità amministrativo-contabile e si evidenzia, altresì, che, in caso di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art.21 del D.lgs. n.165/2001, si applicano, in relazione alla gravità dei casi e fatta salva l'eventuale responsabilità disciplinare, le misure previste dagli artt.3, 4 e 5 del CCNL 2006/2009 sottoscritto il 21 luglio 2010.

La celere definizione delle pratiche in questione, inoltre, eviterà situazioni di disparità di trattamento fra i dipendenti per i quali il riscatto è già operante e i dipendenti ancora in attesa del relativo provvedimento.

Si raccomanda il rispetto degli adempimenti sopra indicati.

JL DIRETTORE GENERALE

Dr. Massimo PIANESE